

Rafforzati i poteri ai controllori

Più sindaci (presumibilmente unici) e revisori nelle srl, con ulteriori specifici poteri di reazione sia in tema di allerta nei confronti delle avvisaglie di crisi sia in merito alle gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori. È quanto deriva dalla modifica dell'art. 2477 c.c. che verrà apportata dalla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'obbligo di nomina e cessazione del collegio, del sindaco unico o del revisore. In merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nelle srl non esistono oggi (come sarebbe forse invece opportuno) specifiche sanzioni per chi, pur avendone l'obbligo non provvede a tale nomina. Probabilmente per sopperire a tale carenza, si prevede che in tutti i casi in cui è obbligatoria per legge la nomina di un organo di controllo o del revisore (quindi anche per le srl che controllano società obbligate al controllo legale dei conti o srl tenute al consolidato) vi provveda il tribunale non solo su richiesta di ogni interessato (richieste peraltro che l'esperienza degli ultimi anni dimostra non sono praticamente mai giunte) ma anche su segnalazione dei registri delle imprese depositari dei bilanci. Vengono altresì portati da due a tre gli esercizi in cui la società non deve superare i nuovi parametri perché possa evitare di nomina-

I parametri di cui all'art. 2477 c.c.	
Attuali parametri (almeno 2 su 3 per due esercizi consecutivi)	Futuri parametri (1 su 3 per due esercizi consecutivi)
Totale attivo dello Stato patrimoniale 4.400.000 euro	Totale attivo dello Stato patrimoniale 2.000.000 di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro	Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.000.000 di euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10
L'obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati	L'obbligo cessa quando per tre esercizi consecutivi non superi i parametri di cui sopra

Le ulteriori novità per i sindaci	
Nomina obbligatoria	Al verificarsi dei relativi presupposti la nomina dell'organo di controllo avverrà a cura del Tribunale anche su segnalazione del Registro delle imprese
Crisi d'impresa	Il collegio non sarà chiamato in responsabilità qualora segnalati al cda ed all'organismo di composizione della crisi l'esistenza dei fondati indizi sulla stessa
Controllo giudiziario	Vi sarà la possibilità di denunciare al tribunale le gravi irregolarità gestionali poste in essere dagli amministratori di srl
Responsabilità	Diversi criteri connoteranno la quantificazione del danno determinatosi per una gestione non finalizzata alla conservazione del patrimonio sociale in violazione dell'art. 2486 c.c.

re l'organo di controllo o il revisore. Tali parametri (confrontati agli attuali) sono esposti in tabella.

L'Agenzia delle entrate e l'Inps riferiranno ai sindaci e revisori i mancati pagamenti. Qualora si manifestino gli indicatori della crisi e l'organo amministrativo non abbia posto in essere le dovute procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (di cui all'art. 4, comma 1), i sindaci e l'organo di revisione (in relazione alla nomina dell'uno o dell'altro) dovranno avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società.

Qualora l'amministratore o il cda resti inerte a tali istanze (la delega fa riferimento alla omessa o inadeguata risposta) il collegio, il sindaco unico e/o il revisore (si ritiene dopo un breve periodo rispetto all'inerzia) dovrà comunicare quanto sopra all'organismo istituito presso la Ciiiaa, delegato a coadiuvare il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Da segnalare, peraltro, che ai sensi dell'art. 4, lett. d) i creditori pubblici (fra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione) nel caso di

perdurante inadempimento per importi rilevanti, saranno tenuti, pena l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, ad avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato.

Qualora questa non adempia alle obbligazioni o non attivi una composizione della crisi, gli enti dovranno avvisare gli organi di controllo della società e l'organismo di composizione assistita della crisi entro tre mesi.

La rilevanza degli importi relativi al mancato pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati saranno rapportati alla dimensione dell'impresa. L'organismo convocherà in via riservata oltre che gli amministratori anche i componenti dell'organo di controllo onde individuare, di concerto, le idonee misure finalizzate al superamento della crisi.

Deresponsabilizzazione del collegio. Attualmente, le responsabilità del collegio sindacale sono solidali e illimitate rispetto a quelle degli amministratori per i danni provocati

da questi ultimi, colpevolmente o con dolo, alla società, ai creditori ai soci, ai terzi. Tali responsabilità si riducono, o sono escluse nei casi in cui i sindaci, tempestivamente attivino gli strumenti di reazione che, attualmente, l'ordinamento loro riconosce (convocazione dell'assemblea, impugnativa delle delibere, giudizio non positivo al bilancio e soprattutto ricorso al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.).

Quest'ultimo, tuttavia, riconosciuto pacificamente solo ai sindaci delle spa). A tali strumenti la delega ne aggiunge uno ulteriore affermando che il collegio sindacale (quindi la norma non si riferisce al revisore esterno) sia escluso dalla responsabilità solidale con gli amministratori, qualora provveda (si ritiene tempestivamente) a segnalare al cda e all'organismo di composizione della crisi l'esistenza dei fondati indizi della stessa sulla base di intervenuti parametri oggettivi. La deresponsabilizzazione del collegio (ma si ritiene che la norma coinvolga anche il sindaco unico) concerne le conseguenze pregiudizievoli dei fatti e delle omissioni successivi alla predetta segnalazione. Ne consegue che i sindaci continueranno a essere corresponsabili con gli amministratori per le situazioni pregiudizievoli alla società, soci, creditori e terzi anteriori alla segnalazione, il che, indiscutibilmente, ne stimolerà la tempestività della segnalazione.

Il controllo giudiziario torna nelle srl

Con la reintroduzione della possibilità di ricorrere al controllo giudiziario a fronte di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori in tutte le srl (strumento oggi utilizzabile solo nelle spa e nelle sapa), dovrebbe tornare utilizzabile tale procedura anche per tutti i sindaci (e sindaco unico) delle srl (si veda *ItaliaOggi* del 24 ottobre). Tale strumento di reazione (il più efficace in merito all'organo di controllo) appare assolutamente opportuno per il collegio sindacale, che quale organo tecnico e terzo, rispetto ai soci, ben potrà farne uso in presenza di amministrazioni gravemente lesive degli interessi della società. D'altro canto, stante la soggezione alle stesse responsabilità (nei confronti della società, dei soci e dei terzi) dei componenti degli organi di controllo delle spa e delle srl, sembra assolutamente corretto che gli stessi siano muniti dei medesimi strumenti di reazione.